




COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO
BASSA VAL BISAGNO

PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO E L'ASSOCIAZIONE CAVE-CANEM A.S.D. PER LA RIGENERAZIONE DI UN'AREA SITA IN SALITA GERBIDI NELLO SPAZIO RICOMPRESO TRA LA SCUOLA MEDIA L. CAMBIASO E LA SCUOLA MATERNA CAMOSCIO -

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 270/24 novembre 2016 AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 - COMMA 2 - DEL REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI (ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL.B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N.642)

Nella sede degli uffici municipali siti in Genova - piazza Manzoni n° 1, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 130 del 6/11/2017.

Che ha approvato il patto di collaborazione in oggetto

TRA

il Comune di Genova - Municipio III Bassa Val Bisagno con sede legale in Genova, via Garibaldi n° 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato dalla dott.ssa Monica Bocchiardo, nella sua qualità di Segretario Generale del Municipio, in virtù dell'Ordinanza del Sindaco n. 8 dell' 11.01.2016 con la quale le è stato conferito l'incarico dirigenziale di Segretario Generale del Municipio III - Bassa Val Bisagno, nell'ambito dell'Area Servizi di Staff e Municipi ed ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di Dirigente presso la sede suddetta, di seguito denominato "Segretario Generale";

E

L' "A.S.D. Cave Canem" - Centro Sportivo Educativo Nazionale CSEN Cinofilia - con sede in Genova - Viale V.C. Bracelli n° 56 [REDACTED] rappresentata dall' Ing. Luca Santoriello, in qualità di Presidente dell' associazione, di seguito denominato "Proponente";

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");
- che il Comune di Genova ha individuato, con determinazione dirigenziale n. 100.0.0. - 2 del 26/1/2017 l'unità operativa Ufficio Partecipazione e Dialogo con i cittadini della Direzione Gabinetto del Sindaco quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;



COMUNE DI GENOVA

- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta numero 270 del 24.11.2016, lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;

che il Comune di Genova ha individuato, ai sensi dell'art. 7 c. 4 del Regolamento, quale responsabile della sottoscrizione e stipula del presente patto di collaborazione ordinaria il Segretario Generale del Municipio, dott.ssa Monica Bocchiardo;

che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;

che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

CONSIDERATO

A seguito di sopralluoghi effettuati e tramite verifiche risulta che trattasi di un'area situata tra l'accesso alla scuola materna Camoscio ed il proseguimento verso monte di salita Gerbidi. E' un'area attualmente interdetta all'accesso sia dei mezzi di trasporto che delle persone, in quanto le radici affioranti dei pini marittimi costituiscono un "inciampo" e, di conseguenza, un potenziale pericolo per gli utenti.

Il sedime è composto da conglomerato bituminoso in cattivo stato di manutenzione. Sul lato verso salita Gerbidi sono presenti alcuni pini marittimi di grandi dimensioni che con il loro apparato di radici hanno reso la pavimentazione sconnessa in diversi punti. Sullo stesso lato dell'area è presente un cordolo in cemento armato con soprastante ringhiera metallica che necessita di interventi manutentivi.

Per quanto sopra descritto e verificato il Responsabile dell'Area Tecnica - geom. Mauro Danovaro rilascia parere positivo alla proposta.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell'art. 7 del regolamento medesimo che, in base all'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente: rigenerazione dell'area situata in salita Gerbidi nello spazio ricompreso tra la scuola media L. Cambiaso e la scuola materna Camoscio.

ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA/RIGENERAZIONE/GESTIONE IN FORMA CONDIVISA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono:

- **rigenerazione dell' area e conseguente recupero del territorio.**



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO
BASSA VAL BISAGNO

Le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, quindi, risultano essere le seguenti:

- scarificazione della pavimentazione dell' area in questione a cura del Municipio;
- provvista e posa in opera di una pavimentazione idonea a svolgere anche attività sportive in totale sicurezza per gli animali;
- realizzazione di una recinzione avente altezza di sicurezza;
- dotazione di allacci di acqua ed energia elettrica a servizio di un impianto di illuminazione al fine di ottimizzare l'utilizzo dell'area.

ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il Municipio III Bassa Valbisagno ed il Proponente si impegnano ad operare:

in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
Ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto rispetto dei principi del suddetto regolamento.

Pertanto il Municipio si impegna a:

- Provvedere alla "scarificazione" dell'area in oggetto;
- fornire consulenza tecnica preventiva con finalità prescrittiva sulla completa e buona esecuzione delle opere proposte.

Il Proponente si impegna a coordinarsi col Municipio nelle attività proposte e precisamente:

- a) provvista e posa in opera della pavimentazione idonea a svolgere attività sportive in totale sicurezza per gli animali;
- b) realizzazione di una recinzione avente altezza di sicurezza;
- c) dotazione di allacci di acqua ed energia elettrica a servizio di un impianto di illuminazione al fine di ottimizzare l'utilizzo dell'area (con contatore di consumo).

ART. 4 - MODALITÀ DI FRUIZIONE COLLETTIVA

Le modalità di fruizione collettiva del bene comune urbano oggetto del presente patto sono le seguenti:

- Incontri periodici, dibattiti e approfondimenti pubblici in ambito "cinofilo", attraverso l'organizzazione di giornate "open" aperte alla cittadinanza, per introdurre il mondo delle razze, dei gruppi cinofili, la loro



COMUNE DI GENOVA

selezione e le loro attitudini, al fine di aumentare la consapevolezza in fase di adozione del cane, con lo scopo di creare binomi equilibrati nell'intento di ridurre i fenomeni di abbandono;

- Incontri periodici, dibattiti ed approfondimenti pubblici in ambito di "cinofilo urbana" attraverso l'organizzazione di giornate "open" aperte alla cittadinanza, per avvicinare quest'ultima al mondo del "Proprietario Cinofilo Responsabile" ed illustrare i diritti e i doveri dei proprietari dei cani anche attraverso una maggiore diffusione del "Regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città";
- Incontri periodici, dibattiti ed approfondimenti pubblici in ambito di "gestione del cane", attraverso l'organizzazione di giornate "open" aperte alla cittadinanza con laboratori pratici sull'obbedienza urbana e approfondimenti su temi riguardanti la gestione del cane, dalle tipologie di alimentazione fino alle principali patologie e vaccinazioni a cui è soggetto il cane;
- Incontri periodici e laboratori di presentazione e prova delle attività sportive in ambito "cinofilo" (agility, rally-o, obedience, ricerca sportiva), attraverso l'organizzazione di giornate "open" aperte alla cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani, per i quali, ricordiamo, l'ASD Cave Canem prevede dei tesseramenti agevolati al fine di avvicinarli e coinvolgerli nelle attività sportive con il cane;
- Coinvolgimento degli alunni delle classi elementari e medie degli istituti scolastici del territorio in incontri di approfondimento e laboratori con percorsi dimostrativi ed esperienziali insieme ai cani dell'ASD;
- Presentazione e dimostrazioni delle attività di educazione cani per disabili, con giornate "open" volte alla sensibilizzazione della cittadinanza verso le disabilità e verso l'utilità dell'affiancamento di un cane addestrato a persone affette da patologie invalidanti, con laboratori di prova aperti al pubblico e alle associazioni di tutela e assistenza socio-sanitaria operanti sul territorio.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ

Il proponente, si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

ART. 6 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione sarà operativa la copertura assicurativa per responsabilità civile del Comune di Genova sia nei confronti del volontario sia di terzi.

La copertura assicurativa non è operante nel caso in cui il cittadino attivo sia ritenuto direttamente responsabile di danni derivati a cose o persone, durante l'esecuzione degli interventi, se causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave.

La vigente polizza assicurativa infortuni, stipulata dal Comune di Genova, prevede il limite di età non superiore ai 75 anni per la validità dell'assicurazione.

ART. 7 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Proponente si impegna a predisporre una relazione annuale illustrativa delle attività svolte.

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.

ART. 8

- CONTROVERSIE



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO
BASSA VAL BISAGNO

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA

Il Comune di Genova – Municipio III Bassa Valbisagno si riserva di interrompere il presente rapporto di collaborazione in caso di inosservanza dei termini o inadempienze tecnico-operative rilevate segnalate o verificate dal Municipio con decisione inappellabile, opportunamente motivata, da comunicarsi ufficialmente anche senza anticipo.

ART. 10 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione il presente patto ha una durata di anni **tre** dalla data di sottoscrizione. Qualora non intervengano disdette dalle parti il patto si intende prorogato di anno in anno senza ulteriori provvedimenti. È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto. Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

ART. 11 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal “Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani”.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova
173 NOV. 2017

per il Comune di Genova - Municipio III Bassa Valbisagno

Il Segretario Generale del Municipio - Dott.ssa Monica Bocchiardo

Monica Bocchiardo

per il Proponente – CAVE CANEM A.S.D.

Il Presidente - Ing. Luca Santoriello

Luca Santoriello



CAVE CANEM A.S.D.
V.le V. Cent. Bracelli
16142.GENOVA
C.F.: 95194760104
P.IVA: 02447790995

DAVE GARTH A. J.
1000 BROADWAY
NEW YORK, N.Y.
10003-1000
R.F.D. 1000

